

**AL COMUNE DI TEVEROLA**  
**SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE**

**COMUNICAZIONE DI VENDITA STRAORDINARIA**

**DITTA INDIVIDUALE**

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_

**SOCIETA'**

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_ nat\_\_  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_  
non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società/direttore responsabile  
dell'esercizio denominato \_\_\_\_\_ con  
sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
P. IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
titolare dell'autorizzazione commerciale n° \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_

per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico:

Alimentare    Non alimentare

nei locali siti in via \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

titolare di esercizio di vicinato a seguito di comunicazione effettuata al Comune  
in data \_\_\_\_\_ per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico:

Alimentare    Non alimentare

- visto l'art. 15 del D. Lgs 114/98;

- viste le vigenti Leggi Regionali;

Valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/00 e successive modificazioni ed  
integrazioni, e

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli  
artt. 483,495 e 496 c.p:

## Sezione A) Vendita promozionale

### COMUNICA CHE EFFETTUERA':

**A** Una vendita promozionale di prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di abbigliamento e di moda, prodotti di profumeria e cosmesi (**massimo 4 volte** per anno solare e per una durata massima di 30 giorni ciascuno) dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

**B** una vendita promozionale di prodotti non alimentari, *diversi da quelli* per l'igiene della persona e della casa, di carattere stagionale, da articoli di abbigliamento e di moda e di prodotti di profumeria e cosmesi (**massimo 4 volte** per anno solare e per una durata massima di 30 giorni ciascuno) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

che la vendita riguarderà:

VOCE MERCEOLOGICA	QUANTITA'	% SCONTO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(nel caso in cui non siano sufficienti tali spazi, allegare apposito e dettagliato elenco per le altre merci)

**B Non sono soggette ad alcuna comunicazione** al Comune le vendite promozionali di **prodotti alimentari e per l'igiene della persona e della casa**, le quali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza alcun limite numerico e di durata.

## Sezione B) Vendita di liquidazione

(da inviare al Comune con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione)

### COMUNICA CHE EFFETTUERA' UNA VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER IL SEGUENTE MOTIVO E PERIODO:

**A** cessazione dell'attività commerciale, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(durata massima 13 settimane) (a tal fine si dovrà indicare o allegare in copia la *comunicazione di cessazione dell'attività* per esercizi di vicinato o la *rinuncia* dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita):

---

**B** trasferimento dell'azienda (nella titolarità o nella gestione), dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(durata massima 13 settimane) (a tal fine si dovrà indicare o allegare in copia l'*atto di trasferimento debitamente registrato*):

---

**C** trasferimento dell'azienda in altro locale, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(durata massima 13 settimane) (a tal fine si dovrà indicare o allegare in copia la *comunicazione di trasferimento* per gli esercizi di vicinato o *dell'autorizzazione al trasferimento* per le medie e grandi strutture di vendita):

---

**D** trasformazione o rinnovo dei locali, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(durata massima 6 settimane) (a tal fine si dovrà indicare o allegare in copia le *comunicazioni, autorizzazioni o concessioni* previste dalle normative vigenti in materia edilizia oppure allegare *dettagliata descrizione* della natura effettiva dell'intervento per opere di minore entità quali, per esempio, tinteggiatura, sostituzione di arredi, sostituzione o rinnovo impianti, ecc.): \_\_\_\_\_

PERIODO DI CHIUSURA (obbligatorio per il punto d):

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (la chiusura deve protrarsi per un periodo pari ad un terzo (1/3) della durata della vendita di liquidazione e **comunque per almeno sette (7) giorni consecutivi**, con decorrenza dal termine della vendita straordinaria)

Per i seguenti prodotti merceologici:

VOCE MERCEOLOGICA	QUANTITA'	% SCONTO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**ALLEGA:**

Documentazione prevista per ogni singola tipologia di vendita straordinaria (vedi sopra)

Copia fotostatica di un documento d'identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della comunicazione.

**Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76.**

Recapito telefonico: \_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_

### **VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI**

- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- Esse possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno individuati dai Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie.
- Il provvedimento comunale va adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- In mancanza le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno.
- La legge regionale non prevede la durata massima del periodo né un'eventuale data finale, il che comporta notevoli problemi laddove venga a mancare un provvedimento a livello comunale.
- Non occorrono preventive comunicazioni da parte degli esercenti

### **VENDITE PROMOZIONALI**

- Le vendite promozionali riguardano tutti o una parte dei prodotti merceologici.
- Non sono soggette a limitazioni temporali e quantitative e non richiedono autorizzazioni preventive con conseguente soppressione (a seguito della novella introdotta dal decreto Bersani) dell'obbligo di cui alla normativa regionale della comunicazione preventiva (10 giorni prima) al comune.

### **VENDITE DI LIQUIDAZIONE**

- Le vendite di liquidazione riguardano tutte le merci e sono ammesse nei seguenti casi: cessazione, cessione, trasferimento, trasformazione e rinnovo.
- Ad eccezione delle vendite di liquidazione per cessazione di attività non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni precedenti e successivi ai saldi.
- Hanno una durata massima di sei settimane ad eccezione delle vendite per cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda che possono invece durare fino ad un massimo di tredici settimane.
- E' previsto l'obbligo a carico dell'interessato di inviare al comune quindici giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione apposita comunicazione con l'indicazione dei motivi, della data e della durata.

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

- Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione del prezzo vecchio, della percentuale di sconto e del prezzo nuovo.

### **SI SUGGERISCE DI RIPORTARE SUI CARTELLI PUBBLICITARI DA ESPORRE IN VETRINA: IL TIPO DI VENDITA CHE SI STA EFFETTUANDO E (PER LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE) LA DURATA E GLI ESTREMI DELLA RACCOMANDATA**

18/12/2008 - L'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, Andrea Cozzolino, ha firmato ieri una circolare in materia di vendite promozionali indirizzata a tutti i Sindaci della Campania. Il testo:

#### **Indicazioni applicative in materia di vendite promozionali**

Con riferimento alle numerose richieste di intervento pervenute allo Scrivente in materia di vendite promozionali, al fine di consentire una efficace ed omogenea applicazione della norma sul territorio regionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni applicative.

Va innanzi tutto premesso che le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi intendono garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

In tal senso è intervenuto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, in particolare si richiama l'attenzione sull'articolo 3 della legge che, al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di accedere a prezzi vantaggiosi ed alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa, dispone l'eliminazione di alcune prescrizioni e limitazioni alla distribuzione commerciale.

A tal proposito occorre considerare la segnalazione (Rif. S893, Prot. 49721, del 20 ottobre 2008) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella quale sono formulate alcune osservazioni in merito alle limitazioni alla concorrenza. In particolare l'Autorità osserva che ogni disposizione che promuove o tutela la concorrenza prevale su disposizioni adottate dagli enti territoriali che, al contrario, impediscono o non favoriscono l'attuazione dei principi concorrenziali contenuti nel Trattato CE e richiamati nella legge 287/90, anche ove tali disposizioni riguardano la materia del commercio.

Considerata, altresì, la complessa situazione economica e la relativa stagnazione dei consumi, si ritiene opportuno disporre che, nell'ambito regionale, **gli esercizi commerciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 114/98 possono procedere all'effettuazione delle vendite promozionali anche nel periodo immediatamente precedente le vendite di fine stagione (saldi).**

Si fa presente, infine, che sono fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi e sanzioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del citato decreto legislativo.